



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ***Proposta di legge***

***n. 390 del 18 settembre 2012***

Di iniziativa del Consigliere:

***Mario Abbruzzese***

Oggetto:

***Modifiche agli articoli 19, 45 e 70 della legge  
statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto  
della Regione Lazio). Riduzione del numero dei  
consiglieri e degli assessori regionali e istituzione  
del Collegio dei revisori dei conti***



*Consiglio Regionale del Lazio*



**PROPOSTA DI LEGGE**

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' n. Commissione

1<sup>o</sup>

Roma 18-9-2012

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dott. Orlando Orlicello)

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**OGGETTO:** Modifiche agli articoli 19, 45 e 70 della legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio). Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali e istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

di iniziativa del Consigliere regionale  
Mario Abbruzzese  
(Presidente del Consiglio regionale)




## RELAZIONE

La presente proposta di legge intende modificare lo Statuto gli articolo 19, 45 e 70 dello Statuto, al fine di dare attuazione al quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato all'art. 14 del decreto legge n. 138/2011 e riconosciuti validi dalla Corte costituzionale con la nota sent. n. 198/2012.

In particolare, l'art. 1 provvede a ridurre il numero dei componenti del Consiglio da 71 a 50 consiglieri, mentre l'art. 2 riduce il numero massimo degli assessori da 16 a 10. Inoltre, in ottemperanza all'ordine del giorno approvato dal Consiglio il 17 settembre u.s., è stabilito che il numero degli assessori esterni non possa essere superiore alla metà.

Infine, l'art. 3 costituisce un primo intervento volto ad istituire, così come prescritto dal citato decreto legge, un Collegio dei revisori dei conti a cui spetta vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Secondo la normativa statale componenti di tale organo dovranno essere scelti mediante estrazione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, che abbiano la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e siano forniti di una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri che sono già stati individuati dalla Corte dei conti, sezione autonomie, con deliberazione n. 3/2012. La nostra Regione, al fine di dotarsi con propria legge di un collegio dei revisori di natura squisitamente tecnica, deve pertanto modificare lo Statuto là dove prevede un Comitato regionale di controllo contabile composto da consiglieri regionali.



**Art. 1**

*(Modifica all'art. 19 della legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1. Riduzione del numero dei consiglieri)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge statutaria n. 1/2004, la parola "settanta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, located in the lower right quadrant of the page.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 45 della legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1. Riduzione del numero degli assessori)*

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge statutaria n. 1/2004 è sostituito dal seguente:  
"Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a dieci, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a sette. Il numero dei componenti della Giunta scelti al di fuori del Consiglio non può essere superiore alla metà."

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

**Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 70 dello Statuto. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)*

1. L'articolo 70 della legge statutaria n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 70**

**(Collegio dei revisori dei conti)**

1. E' istituito, con sede presso il Consiglio, il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
3. La composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con legge regionale, nel rispetto della normativa statale.”

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' with a vertical stroke extending upwards from the top of the letter.

**Art. 4**  
*(Disposizioni finali)*

1. L'articolo 1 si applica a decorrere dall'elezione dei consiglieri della prossima legislatura regionale.
2. L'articolo 2 si applica a decorrere dalla nomina degli assessori successiva alla proclamazione del prossimo Presidente della Regione.
3. Il Comitato regionale di controllo contabile resta in carica fino alla effettiva costituzione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 3.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' with a horizontal stroke across the middle and a vertical stroke on the right side.